

Ordinanza municipale

Concernente l'area di svago cani

Risoluzione no. 994 del 12 giugno 2023

Il Municipio di Stabio

richiamati:

- La Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008, relativo Regolamento cantonale dell'11 febbraio 2009.
- L'articoli 107 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987.
- Gli articoli 23, 24, 25 e 26 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (stato 1° marzo 2023).

Emana la seguente ordinanza

Art. 1 Campo di applicazione

¹La presente Ordinanza disciplina le modalità di fruizione dell'area "Dog Park", al mappale n. 969 RFD di Stabio, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne fanno uso e per garantire il benessere dei cani all'interno dell'area recintata, dove i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

²L'area è usufruibile unicamente dai detentori e dai conduttori di cani domiciliati e/o residenti nel Comune.

³Tutti i cani fruitori dell'area devono essere regolarmente iscritti alla banca dati Anis, ed in regola con la formazione obbligatoria (corsi OPAn e 30 razze soggette a restrizioni).

Art. 2 Definizione

¹L'area destinata al Dog Park, è un'area verde, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area svago cani", dove è consentito l'accesso ai cani non tenuti al guinzaglio purché sotto la vigilanza attiva del loro proprietario o detentore o conduttore e con il rispetto delle regole contemplate nella presente ordinanza.

²Quale detentore s'intende il proprietario e quale conduttore s'intende colui che ne ha la custodia, anche temporanea o occasionale.

Art. 3 Oneri, obblighi del Comune e responsabilità del Comune

¹Il Comune provvede periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e al taglio dell'erba dell'area Dog Park.

²Il Municipio non si assume alcuna responsabilità, neppure in caso di incidente, per danni arrecati ai cani, o a terzi, o a cose all'interno dell'area Dog Park.

Art. 4 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

¹I cani devono essere tenuti al guinzaglio all'entrata e all'uscita dell'area.

²All'interno dell'area, i cani possono essere liberati dal guinzaglio e dalla museruola, sotto il controllo e alla completa responsabilità del detentore (art. 56 Codice delle Obligazioni).

³I cani devono essere custoditi in modo da non molestare persone e/o altri animali, rispettivamente non provocare danni alle attrezzature.

⁴Evitare eccessivi latrati del proprio cane, impedire la lotta con altri cani o qualsiasi altra spiacevole azione contro altri cani.

⁵Raccogliere gli escrementi e depositarli nell'apposito contenitore.

⁶Avere cura di tenere chiuso il cancello una volta entrati o usciti.

⁷Al primo segnale di aggressività, il cane deve essere immediatamente allontanato dall'area.

⁸I detentori di cani femmina, nel corso dell'ovulazione periodica, sono tenuti ad astenersi dal frequentare l'area.

⁹Il detentore del cane deve avere almeno un'età di 16 anni, o essere accompagnato da un adulto.

¹⁰I detentori di cani appartenenti a razze, la cui aggressività non può essere facilmente tenuta sotto controllo, sono obbligati a tenere l'animale al guinzaglio e a non togliere loro la museruola.

¹¹Qualora vengano costatati presupposti, che potrebbero arrecare danno alle persone, ad animali o alle cose (igiene, sicurezza, uso improprio, ecc.) il Municipio provvederà a chiudere immediatamente l'area in questione.

Art. 5 Divieti

All'interno dell'intera area è vietato:

- introdurre e consumare alimenti e bibite alcoliche di qualsiasi tipo, come pure fare pic nic;
- qualsiasi comportamento che possa disturbare la quiete pubblica;
- qualsiasi attività non conforme alla destinazione d'uso dell'area;
- l'entrata ai bambini per uso quale parco giochi;
- l'entrata a cani portatori di malattie infettive e/o contagiose.

Art. 6 Orari d'apertura

Gli orari di apertura dell'area sono i seguenti:

dal lunedì al sabato: 08.00 - 22.00

domenica: 10.00 - 22.00

Art. 7 Attività di vigilanza

La vigilanza sull'utilizzo conforme dell'area è svolta dalla Polizia comunale.

Art. 8 Sanzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di chf. 10'000.00 ai sensi degli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti